

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA E IL COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA PER L'UTILIZZO A SCAVALCO A TEMPO PARZIALE DELLA SIG.RA _____, AREA _____ (EX CAT. ____)

L'anno 2024, nel/i giorno/i indicato/i nel certificato di apposizione delle firme digitali

TRA

il **Comune di Bassano del Grappa (VI)**, C.F. 00168480242, rappresentato dal/la dott./ssa _____ dirigente del Comune di Bassano del Grappa nato/a a _____ il _____, che di seguito nel testo sarà denominato "Ente di appartenenza";

E

il **Comune di Carmignano di Brenta** C.F. 81000410282, rappresentato dal/la dott./ssa _____ nato/a a _____ il _____, in qualità di Responsabile _____ del Comune di Carmignano di Brenta, che di seguito nel testo sarà denominato "Ente di utilizzo";

PREMESSO CHE

- con nota pervenuta al prot. 33560 del 20.05.2024, il Comune di Carmignano di Brenta ha chiesto l'utilizzazione a tempo parziale a 10 ore settimanali dal 01.07.2024 fino al 31.08.2024, della sig.ra _____ Area _____ (ex cat. _____) in servizio a tempo pieno e indeterminato presso l'Area 1^ "Risorse e Sviluppo";
- si intende accogliere la richiesta del Comune di Carmignano di Brenta di poter utilizzare a scavalco la suddetta dipendente dal 01.07.2024 fino al 31.08.2024;
- la sig.ra _____ ha espresso il proprio consenso al riguardo;

VISTO CHE

- l'art. 23 comma 1 del CCNL 16.11.2022 prevede che "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione."

CONSIDERATO CHE

le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione a tempo parziale da parte del Comune di Carmignano di Brenta, della sig.ra _____, _____ Area _____ (ex cat. _____), dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Bassano del Grappa (VI).

Articolo 2 – Decorrenza e durata

1. La presente convenzione decorre dalla data del **01.07.2024** e fino al **31.08.2024**.

Articolo 3 – Tempo di lavoro

1. L'utilizzazione a scavalco è stabilita a tempo parziale, per 10 ore settimanali.

2. L'orario di lavoro, nel rispetto delle soluzioni di flessibilità in entrata ed in uscita in vigore in ciascun Comune, sarà articolato come segue:

a) nel Comune di Bassano del Grappa: 26 ore settimanali

il lunedì, martedì e giovedì dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:40;

b) nel Comune di Carmignano di Brenta: 10 ore settimanali:

il mercoledì e venerdì dalle 08:30 alle 13:30.

3. La rilevazione delle timbrature in entrata ed in uscita relative alla presenza in servizio e la registrazione delle assenze (ferie, permessi, malattia, congedi...) sono gestiti dal rispettivo Comune con trasmissione mensile – per il Comune di Carmignano di Brenta– dei cartellini marcatempo al Comune di Bassano del Grappa.

Articolo 4 – Collocazione organica

1. Tutti gli atti inerenti alla gestione del rapporto organico della dipendente e il relativo trattamento giuridico ed economico sono in carico al Comune di Bassano del Grappa.

2. Si precisa che la dipendente potrà essere autorizzato ad effettuare prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro dal Responsabile del Servizio presso il quale opera.

3. Qualora durante il periodo di servizio la dipendente si renda responsabile di un comportamento tale da non escludere la possibilità dell'avvio di procedimento disciplinare, competente in merito è il Comune di Bassano del Grappa, che rimane inoltre competente per quel che riguarda l'adozione di provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa ed obbligatoria, disposta ai sensi della normativa vigente.

Articolo 5 – Oneri finanziari e modalità di liquidazione

1. Il trattamento economico annuo lordo in atto e gli oneri contributivi sullo stesso ricadenti già in godimento sarà corrisposto per intero dal Comune di Bassano del Grappa, ivi compreso il complessivo onere ricadente a carico del Comune di Carmignano di Brenta. Pertanto, per il periodo di impiego della dipendente presso l'ente di utilizzo il trattamento economico spettante sarà anticipato dall'ente di appartenenza e rimborsato dall'ente utilizzatore in ragione della propria quota parte fino al termine del periodo di utilizzo a scavalco.

2. L'IRAP sarà anticipata direttamente dall'Amministrazione di appartenenza.

3. Alla dipendente viene riconosciuto e corrisposto, previa valutazione del rispettivo responsabile, il trattamento previsto dai Contratti decentrati integrativi in vigore presso gli enti interessati, secondo quanto eventualmente disposto dagli accordi intercorrenti tra Ente di appartenenza ed Ente utilizzatore.

4. L'Ente utilizzatore provvederà a rimborsare alla fine del periodo di utilizzo, di cui all'art. 2, entro trenta giorni dalla rendicontazione predisposta dall'Ente di appartenenza, la quota parte dello stipendio spettante alla dipendente per le ore di servizio prestato, ed il rimborso delle spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 del CCNL del 16.11.2022.

5. Qualora la dipendente maturi il diritto al servizio mensa o sostitutivo dello stesso ai sensi delle norme previste dalla contrattazione collettiva, potrà fruirne presso le strutture previste dall'Ente utilizzatore.

Articolo 6 – Ferie e permessi

1. La richiesta di utilizzo di ferie e permessi dovrà essere formulata dalla dipendente all'Ente di appartenenza, il quale provvederà tempestivamente a comunicarli all'Ente di utilizzo.

Articolo 7 – Risoluzione

1. Ciascun Ente può recedere anticipatamente dal presente accordo, per decisione insindacabile, salvo preavviso di giorni 15 da comunicarsi a mezzo PEC.

2. Il rapporto inoltre si risolve anticipatamente:

- a) per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- b) per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli Enti convenzionati;
- c) motivi di interesse pubblico, tali da giustificare la sospensione o l'annullamento dell'iniziativa che ha determinato il ricorso al temporaneo utilizzo del dipendente a scavalco.

Articolo 8 – Autorizzazioni di incarichi professionali

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165, relative ad eventuali incarichi professionali, verranno rilasciati dall'Ente di appartenenza, sentito l'Ente di utilizzo.

Articolo 9 – Norme finali

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge e alle norme contrattuali applicabili.

Per Il Comune di Bassano del Grappa

Il/La dirigente

FIRMA DIGITALE

Per Il Comune di Carmignano di Brenta

Il/La responsabile _____

FIRMA DIGITALE

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n.82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30/03/2009 e successive modificazioni (documento informatico valido solo in caso di visualizzazione e verifica positiva con programma di firma digitale)